

## TRIBUNALE DI BENEVENTO

Al Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. – contenente istanza ex art.151 cpc

PER

**MORANTE Vanessa**, nata il 10.02.1977 a Cassino (FR) e residente in Pietrelcina (BN) al Viale Europa n.12, C.F. MRNVSS77B50C034V, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Michele Truppi (C.F. TRPMHL52P18A110K) e Maria Teresa Vallefuooco (C.F. VLLMTR64P54F839W), in Benevento alla Piazza Risorgimento n. 13, **pec:** **info@pec.truppieassociati.it., mvallefuooco@pec.truppieassociati.it**, fax **0824 316227**, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al presente atto.

CONTRO

- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE** — in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n.11;

FATTO

- 1- La ricorrente, nel triennio 2017-2020, veniva inserita nelle graduatorie di Istituto scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado - classe concorso A048 e A049 (graduatorie di Istituto 2017-2020) di terza fascia della Provincia di Benevento.
- 2- In virtù dell'inserimento nelle graduatorie di III fascia, la ricorrente ha prestato servizio:
  - dal 13/11/2017 al 21.6.2018, senza soluzione di continuità, presso l'I.C. "De Filippo" di Morcone, mediante sottoscrizione di n. 9 contratti a tempo determinato, cl. conc. A049;
  - dal 3.10.2018 all'8.6.2019, senza soluzione di continuità, presso l'I.C. "De Filippo" di Morcone, mediante sottoscrizione di n. 5 contratti a tempo determinato, cl. conc. A049;
  - dal 12.9.2019 al 30.6.2020 presso l'I.C. Fragnito – San Giorgio M. – San Giorgio La Molarà per n.10 ore settimanali; dal 9.10.2019 al 26.10.2019 presso l'I.C. di San Marco dei Cavoti per ulteriori n.8 ore settimanali – cl. conc. A049.



3- Con D.M. n.60 del 10.7.2020, il MIUR indicava, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, le *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, che prevede all’art. 7 che *“2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. (...) 11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2. 12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. (...) Articolo 8 (Valutazione dei titoli) 1. Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: (...) 4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. (...). 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.”*

4- La presentazione della domanda, andava, dunque, inoltrata attraverso l’applicativo informatico Istanze OnLine, quale modalità esclusiva di partecipazione alla procedura. L’accesso all’applicativo Istanze OnLine è effettuato con le credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio *“Istanze OnLine (POLIS)”*. Coloro i quali erano già iscritti nelle **“vecchie” graduatorie di istituto**, come la ricorrente, avevano accesso nell’area riservata dove risultavano già caricati i **servizi precedenti**. Il Ministero aveva anche fornito delle istruzioni, rese necessarie per chiarire questo aspetto. Il Ministero spiegava: *“I servizi statali non di ruolo del personale docente ed educativo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo*



dell'Istruzione **sono stati precaricati nell'istanza**; devono essere selezionati e completati a cura dell'interessato. Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie“.

5- La ricorrente, in data 6.8.2020, inoltrava la domanda, per incarichi di supplenza per la scuola di infanzia e primaria, nonché per la scuola secondaria di I grado, inserendo i servizi prestati, in c.c. A049, dal 12.12 al 21.12.2007 e dall'8.1.2008 al 5.2.2008, mentre i citati contratti sottoscritti dal 2017 al 2020 risultavano precaricati nella domanda.

6- La ricorrente, nello stesso periodo, inoltrava anche domanda per la partecipazione alla Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato ai docenti in possesso di titoli di servizio prestato per 3 anni ex D.D. n. 783 dell'8.7.2020.

7- La ricorrente riceveva conferma dell'inoltro della domanda con notifica della domanda protocollata (2198273 del 6.8.2020), senza indicazione del punteggio proposto **dal sistema informatico, per consentire la verifica dei titoli valutati.**

8- In data 02/09/2020 con la pubblicazione delle graduatorie definitive, sul sito istituzionale dell'USP di Benevento delle GPS per la medesima provincia, la ricorrente apprendeva di essere stata collocata: al posto 60° con punti 30,50 per la cl. conc. A049, invece del posto 14° con p. 66,50; al posto 63° con punti 29,50 per la cl. conc. A048, invece del posto 28° con p. 47,50.

Ciò si verificava in quanto il punteggio spettantele era stato computato in ragione dei titoli culturali e dei titoli relativi all'a.s. 2007-2008, mentre ai titoli di servizio svolti nel triennio 2017-2020, precaricati e già noti all'amministrazione, nessun punteggio risultava attribuito (per intero nella cl. conc. A049 – p. 36 e pari alla metà nella cl. conc. A048 – p. 18).

9- Stante il rilevato errore la ricorrente inoltrava un primo reclamo all'ufficio competente, in data 5.8.2020, evidenziando l'erroneità del punteggio attribuito e chiedendo la rettifica del medesimo in considerazione dei titoli di servizio già noti all'amministrazione, seguito, in data 29.9.2020, da richiesta di accesso agli atti della procedura di mobilità, senza alcun esito.

10- Il Ministero dell'Istruzione con nota del 4 settembre 2020, prot. n. 1550 segnalava agli uffici competenti per la verifica delle domande “... ***l'opportunità, secondo le***



*normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste*";

11- In data 1.12.2020, la ricorrente inviava, via pec, un sollecito di riscontro al reclamo già inoltrato, allegando le precedenti istanze, che veniva riscontrato con nota del Dirigente ATP Benevento del 3.12.2020, con la quale si riportava una nota, **non allegata**, adottata, a seguito di riesame, dall'I.S. Faicchio, scuola deputata alla verifica delle domande relative alle classi di concorso oggetto di reclamo, precisando che "... *gli anni di servizio di cui lei lamenta il mancato riconoscimento non sono stati inseriti nella domanda e, pertanto, ... non possono valere ai fini dell'attribuzione del punteggio (...)*";

12- Ancora il 12.2.2021, con nota 843 del Dirigente ATP di Benevento, pubblicata sul sito online dell'Ufficio, si disponeva il rigetto di tutti i reclami avverso le graduatorie GPS, tranne quelli espressamente indicati in allegato al provvedimento.

## DIRITTO

La ricorrente ha diritto all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali d'Istituto per le Supplenze 2020-2022, con il punteggio corrispondente ai titoli culturali e di servizio posseduti.

### ***Sulla giurisdizione del Giudice ordinario***

Il giudizio verte sull'accertamento del diritto della docente ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, ex art. 4, co. 6 bis e 6 ter della L. n.124/1999, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione ai titoli dalla stessa posseduti, così come disciplinato dal regolamento dettato ex O.M. 60/2020.

Pertanto, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, che eventualmente ha potere di disapplicazione dell'atto amministrativo che detto corretto inserimento potrebbe precludere (Cass. SS.UU. Ord. 25840 del 15.12.2016 – SS.UU. Ord. 8098/2020).

### ***Nel merito***



L'art. 4 co. 6 bis e ter della L. 124/99 prevede: *6 bis - Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. (...).*

*6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.*

Le citate graduatorie sono state disciplinate dall'O.M. n.60 del 10.7.2020 che, all'art.3 n. 6 prevede che: (...) *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. **precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;** (...)*

art. 7 "... 2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. (...) 11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2. 12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. (...) Articolo 8 (Valutazione dei titoli) 1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: (...) 4. **Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.** (...). 5. Gli



*uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria."*

La ricorrente ha inoltrato nei termini la domanda di inserimento nelle GPS ed è incontestato il servizio svolto negli aa.ss. 2017-2020 perché acquisito nel fascicolo informatico della stessa e precaricato nella domanda.

Nonostante la richiesta di correzione, inoltrata dalla Prof.ssa Morante in data 5.9.2020, 29.9.2020 e 1.12.2020, il MIUR ha ritenuto non emendabile l'errore perché "... **gli anni di servizio di cui lei lamenta il mancato riconoscimento non sono stati inseriti nella domanda e, pertanto, ... non possono valere ai fini dell'attribuzione del punteggio (...)**". Eppure, gli anni di servizio prestati erano stati precaricati dalla stessa Amministrazione nella domanda della ricorrente, pertanto, non si possono considerare "non dichiarati".

Il Ministero, inoltre, acquisite le domande, avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei titoli, con eventuale rettifica dei punteggi e, avendo riscontrato "*difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli posseduti*" avrebbe dovuto assegnare il giusto punteggio alla ricorrente, in possesso di titoli di servizio relativi a ben 3 anni scolastici (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). "*Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura e non fa venir meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. TAR Veneto sent.144/2016; TAR Lombardia sent.58/2016, Tribunale di Foggia ord. 2.1.2021)*" (v. ord. Tribunale di Frosinone sent. 228/2021 – Tribunale di Foggia ord. 2.1.2021 – Tribunale di Massa ord. 4.11.2020).

E'opportuno rilevare, altresì, che l'O.M. 60/2020 non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande e nemmeno la pubblicazione di una graduatoria provvisoria, per consentire la correzione di eventuali errori materiali e/o difformità e/o disguidi dovuti al sistema informatico.



Ai sensi dell'art.6 co.1 lett.b) della l. 241/90 - **Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)** 1. Il responsabile del procedimento: a) (...); b) *accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali-* e dell'art. 71 co.. 3 del DPR n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa - art 71 *Modalita' dei controlli (...)* 3. *Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (...) - la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.*

Lo stesso Ministero, con nota n. 1550 del 4.9.2020 segnalava agli uffici competenti per la verifica delle domande ***“... l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erranei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste”.***

Il punteggio attribuito alla ricorrente è palesemente erroneo e andava corretto in seguito a reclamo, non potendosi ritenere “non dichiarato” il servizio svolto indicato espressamente nella domanda perché precaricato nel sistema informatico.

In ogni caso risulterebbe illogico, irrazionale, ingiusto ed incomprensibile la sottoposizione dei requisiti a “rigorose verifiche” e non tener conto di requisiti incontrovertibilmente posseduti dal docente precario, per mero formalismo.

Non è da comprendersi l'interesse pubblico tutelato nel sacrificare per ben 2 anni il diritto al lavoro della ricorrente a vantaggio di altri docenti con minor punteggio, che precederanno ingiustamente la ricorrente anche nel prosieguo del percorso di precariato, acquisendo ulteriori punti.



Non solo.

La notifica della domanda inoltrata, contrariamente a quanto stabilito dal citato art. 8 co.6 dell'O.M., non indicava il punteggio proposto dal sistema informatico, per consentire un controllo immediato di eventuali errori.

Ancora. La ricorrente, contestualmente alla domanda per le supplenze, ha inoltrato istanza per la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, *“riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (...).* (v. D.D. n. 783 dell'8.7.2020).

La ricorrente, pertanto, con gli stessi requisiti che non le si riconoscono ai fini del punteggio per la graduatorie delle supplenze, è stata ammessa al concorso straordinario riservato. Trattasi della stessa Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, a conoscenza del percorso lavorativo della ricorrente.

### ***Sul periculum in mora***

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti. Il fumus è in re ipsa: la ricorrente ha diritto alla collocazione nelle GPS 2020-2022 (biennio 20/21 e 21/22) con punteggio rettificato a 66,50 per cl. conc. A049 e p. 47,50 per cl. conc. A048.

Va evidenziata, altresì, **l'irreparabilità del pregiudizio** in caso di eventuale ritardata pronuncia positiva del giudicante.

Alla ricorrente non sono stati riconosciuti, quali titoli di servizio, n.3 anni di attività lavorativa prestata in Istituti Scolastici nella cl. conc. A049 e A048, pari ad un incremento di 36 punti nella prima graduatoria e 18 nella seconda, in virtù dei quali si sarebbe classificata nelle prime posizioni invece del 60° e 63° posto.





Le graduatorie contestate avranno validità biennale, per cui la ricorrente ha immediato interesse ad una migliore ricollocazione, per aspirare ad incarichi di supplenza, avendo atteso invano una soluzione extragiudiziale della controversia.

La ricorrente, infatti, ad oggi, non ha ottenuto alcun incarico di supplenza, pur avendo lavorato negli ultimi 3 anni per l'intero a.s. ed è disoccupata e madre di 2 figli minori.

Il reddito del nucleo familiare, senza il contributo economico della ricorrente, risulta notevolmente ridotto, stante l'esigua capacità reddituale del coniuge della stessa, lavoratore autonomo.

La lesione subita e subenda dalla ricorrente non è reintegrabile per equivalente considerando, altresì, che l'interruzione del percorso di precariato utile per la sua futura immissione nei ruoli del M.I., subirà un irreversibile arretramento non potendo incrementare il punteggio con gli incarichi di supplenza cui avrebbe avuto ed avrà diritto.

#### **ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Ai sensi dell'art. 102 c.p.c.- l'ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa nel caso in cui la decisione della causa *“non può pronunciarsi che in confronto di più parti”*.

In particolare, stante l'elevato numero dei controinteressati, non identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I..

P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**R I C O R R E**

all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Benevento perché, voglia fissare, senza indugio, l'udienza di comparizione delle parti ed a seguito della stessa adottare i seguenti opportuni provvedimenti:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione dei titoli di servizio maturati negli aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, con rettifica del punteggio e collocazione nelle Graduatorie Provinciali per incarichi di Supplenza 2020-2022 – II fascia
- cl. conc. A049 e A048, negli Istituti indicati nella relativa domanda, con ordine all'Amministrazione convenuta di provvedere in conformità;



- adottare ogni provvedimento idoneo alla tutela dei diritti della ricorrente;
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari.

In via istruttoria, si chiede che sia fatto ordine all'Amministrazione convenuta di esibire tutta la documentazione relativa alla presente controversia ed, in particolare, le note di convocazione per supplenze nelle cl. conc. A049 e A048 a.s. 2020-2021.

*Il presente giudizio è esente dal contributo unificato in quanto parte ricorrente dichiara di non aver superato i limiti di reddito (anno 2020) fissati dall'art. 9, co. 1/bis, DPR 115/2002, introdotto dalla L. n. 111/2011.*

Si allegano i seguenti documenti:

- 1- Estratto grad. Istituto triennio 2017-2020;
- 2- Contratti di lavoro 2017-2020;
- 3- D.M. n.60 del 10.7.2020;
- 4- Domanda inserimento graduatorie supplenze protocollata;
- 5- domanda partecipazione concorso straordinario per immissione in ruolo;
- 6- D.D. n. 783 dell'8.7.2020;
- 7- Estratto graduatorie definitive pubblicate UAT di Benevento;
- 8- Reclami inoltrati all'ufficio competente, in data 5.8.2020 – 29.9.2020 – 1.12.2020;
- 9- Il Ministero dell'Istruzione nota del 4 settembre 2020, prot. n. 1550;
- 10- Riscontro reclami nota del Dirigente ATP Benevento del 3.12.2020;
- 11- Nota del 12.2.2021 n.843 del Dirigente ATP di Benevento, pubblicata sul sito online dell'Ufficio – decisione reclami.
- 12) Stato di famiglia ricorrente.

Avv. Michele Truppi

Avv. Maria Teresa Vallefuooco

